



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

**A.C. 3123**

Legge di delegazione europea 2014

*(Approvato dal Senato – A.S. 1758)*

N. 222 – 10 giugno 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3123

Legge di delegazione europea 2014

*(Approvato dal Senato – A.S. 1758)*

N. 222 – 10 giugno 2015

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**  
**Tel. 2174 – 9455**

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**  
**Tel 3545 – 3685**

Estremi del provvedimento

**A.C.** 3123

**Titolo breve:** **Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014**

**Iniziativa:** governativa

approvato con modifiche dal Senato

**Commissione di merito:** XIV Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Tancredi

**Gruppo:** NCD-UDC

**Relazione tecnica:** presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

**Destinatario:** alla XIV Commissione in sede referente

**Oggetto:** testo del provvedimento



# INDICE

<b>ARTICOLI 1 E 3</b> .....	<b>3</b>
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE.....	3
<b>ARTICOLO 2</b> .....	<b>9</b>
VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULLA CONCORRENZA .....	9
<b>ARTICOLO 4</b> .....	<b>10</b>
VIGILANZA PRUDENZIALE DEGLI ENTI CREDITIZI .....	10
<b>ARTICOLO 5</b> .....	<b>11</b>
OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI CHE EMETTONO VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU MERCATI REGOLAMENTATI .....	11
<b>ARTICOLO 6</b> .....	<b>11</b>
TABACCO E PRODOTTI CORRELATI .....	11
<b>ARTICOLO 7</b> .....	<b>12</b>
SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI.....	12
<b>ARTICOLO 8</b> .....	<b>13</b>
RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO .....	13
<b>ARTICOLO 9</b> .....	<b>15</b>
MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	15
<b>ARTICOLO 10</b> .....	<b>17</b>
ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM) .....	17
<b>ARTICOLO 11</b> .....	<b>17</b>
SANZIONI PENALI IN CASO DI ABUSI DI MERCATO .....	17
<b>ARTICOLO 12</b> .....	<b>18</b>
REGOLAMENTO TITOLI NELL'UE .....	18
<b>ARTICOLO 13</b> .....	<b>19</b>
DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO AL DETTAGLIO E ASSICURATIVI PREASSEMBLATI .....	19
<b>ARTICOLO 14</b> .....	<b>21</b>
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI.....	21

<b>ARTICOLO 15</b> .....	<b>22</b>
SOSTANZE RADIOATTIVE PRESENTI NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO .....	22
<b>ARTICOLO 16</b> .....	<b>24</b>
RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (CAMPI ELETTROMAGNETICI) .....	24
<b>ARTICOLO 17</b> .....	<b>25</b>
MIELE E PRODOTTI APISTICI.....	25
<b>ARTICOLO 18</b> .....	<b>25</b>
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI QUADRO .....	25
<b>ARTICOLO 19</b> .....	<b>28</b>
SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI DI INFORMAZIONI ESTRATTE DAL CASELLARIO GIUDIZIALE .....	28
<b>ARTICOLO 20</b> .....	<b>30</b>
DECISIONE QUADRO SUL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIALI (ECRIS).....	30
<b>ARTICOLO 21</b> .....	<b>31</b>
DECISIONE QUADRO SULLA "RECIDIVA EUROPEA" .....	31

## PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2014).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale. Ulteriori relazioni tecniche, riferite ad alcune delle modifiche introdotte in prima lettura, sono state presentate nel corso dell'esame presso il Senato. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e dalla richiamata documentazione trasmessa al Senato, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Si segnala che gli articoli 2, 6, 10, 11, 12, 13, 19, 20 e 21, non presenti nel testo originario, sono stati introdotti durante l'esame presso il Senato. Il Senato, inoltre, ha soppresso l'articolo 10 del testo iniziale (S. 1758), recante norme per l'attuazione di una direttiva sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI 1 e 3

#### **Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee**

Le norme ripropongono le procedure di delega generalmente previste nelle precedenti leggi di analogo contenuto.

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive comunitarie indicate negli appositi allegati A e B<sup>1</sup>.

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B (nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui prevedano il ricorso a sanzioni penali) devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Si segnala che, nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati approvati emendamenti con i quali gli allegati A e B sono stati modificati e integrati con direttive inizialmente non presenti in detti elenchi.

La delega in esame è esercitata nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla

---

<sup>1</sup> In base agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto recanti norme di attuazione che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di relazione tecnica e su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Anche con riferimento alle modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il disegno di legge in esame ripropone i meccanismi generalmente utilizzati nelle precedenti leggi comunitarie.

In particolare:

- l'articolo 32, comma 1, lett. a), della legge 234/2012 (norma espressamente richiamata dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame) prevede che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina comunitaria oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive;
- l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti - e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previste dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:
  - si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
  - nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, si provvede a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie<sup>2</sup>;
  - qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovrebbero

---

<sup>2</sup> Di cui all'articolo 5 della legge 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari). Ai sensi di tale articolo, confluiscono nel Fondo le somme erogate dalle istituzioni comunitarie, le somme individuate annualmente in sede di legge di stabilità ed altre somme determinate con la legge di bilancio. Al Fondo, pertanto, affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale.

essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009.

Tale ultima clausola (che richiama l'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009 – legge di contabilità e finanza pubblica) è stata aggiunta dal Senato in ottemperanza ad un parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare, il parere era riferito ad un emendamento<sup>3</sup> con il quale venivano inserite negli allegati A e B nuove direttive comunitarie cui dare attuazione. Nell'ambito del citato parere la Commissione Bilancio, in coerenza con quanto evidenziato dal rappresentante del Governo<sup>4</sup>, ha proposto sia l'inserimento della predetta clausola di salvaguardia finanziaria sia l'introduzione della procedura che prevede il pronunciamento, sui decreti attuativi, anche delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari<sup>5</sup>.

Il disegno di legge in esame non richiama espressamente, invece, il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni utilizzato nelle precedenti leggi comunitarie.

Si fa riferimento, in particolare, alla norma contenuta nell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 234/2012 (Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea). Tale norma prevede che gli oneri per le prestazioni e i controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Prevede inoltre che le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai rispettivi stati di previsione<sup>6</sup>.

Il testo in esame ripropone infine (articolo 3), mediante il richiamo alla legge 234/2012 (articolo 32, comma 1, e articolo 33), la disciplina sanzionatoria generalmente contenuta nelle leggi comunitarie, in base alla quale per assicurare l'osservanza delle disposizioni di attuazione di direttive europee sono previste - fra l'altro - sanzioni pecuniarie fino a 150.000 euro di ammenda.

In particolare, il Governo viene delegato ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della

---

<sup>3</sup> Emendamento 1.12.

<sup>4</sup> In base alle quali si può “fare affidamento all'apposito Fondo di rotazione, previsto dall'articolo 1 del provvedimento quale generale copertura delle innovazioni legislative introdotte. Qualora emergessero, in sede di redazione degli schemi di decreto legislativo, oneri maggiori rispetto a quanto di dotazione del predetto Fondo, sarà comunque necessario predisporre una copertura aggiuntiva tramite idoneo provvedimento legislativo”.

<sup>5</sup> V. Commissione Bilancio del Senato – esame S. 1758 - seduta n. 397 del 13 maggio 2015.

<sup>6</sup> Ai sensi del regolamento di cui al DPR 469/1999. Tale DPR disciplina il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.

legge 234/2012. Fra questi si segnalano la previsione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi, sanzionate con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a tre anni.

La **relazione tecnica**, in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento:

- da una parte, esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato;
- dall'altra, afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Ciò ha comportato – secondo la RT - che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Riguardo al meccanismo di copertura indicato dall'articolo 1, comma 4, la RT afferma che la norma ripropone un principio generale già previsto nelle precedenti leggi comunitarie. Tale principio secondo la RT appare sufficientemente garantista sia per una corretta gestione del bilancio dello Stato sia per un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. La disposizione prevede infatti che nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/1987.

Si ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), il Governo ha sottolineato che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive europee riveste carattere eccezionale: infatti il Fondo interviene soltanto allorché l'amministrazione competente dimostri di non avere risorse sufficienti. Inoltre il Fondo ha contribuito ad assicurare la copertura di una percentuale ridotta di direttive in fase di recepimento (meno del 5 per cento). Il Governo ha fatto presente, infine, che ad oggi non è mai stato superato il limite massimo di ricorso al Fondo fissato fino alla legge comunitaria 2006 (50 milioni di euro).

**Al riguardo** si osserva che, con riferimento alle modalità di attuazione delle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il provvedimento in esame ripropone lo schema di copertura amministrativa (ricorso alle ordinarie strutture) e di copertura finanziaria (ricorso ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o, in alternativa, al Fondo di rotazione

per le politiche comunitarie) generalmente richiamato anche nelle precedenti leggi comunitarie.

Si rileva inoltre che il Senato, contestualmente all'integrazione degli allegati A e B con ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale, ha inserito all'articolo 1, comma 4 - in ottemperanza ad un parere espresso dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione -, la clausola finanziaria che richiama l'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009.

Come in precedenza segnalato, in base alla clausola contenuta nel testo in esame i decreti legislativi dai quali dovessero derivare effetti onerosi andrebbero emanati (in presenza di risorse non sufficienti, a normativa vigente, per garantire la copertura di tali oneri) solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

In ordine all'inserimento delle predette direttive (non presenti - come detto - nel testo iniziale del provvedimento), andrebbe comunque acquisita una valutazione del Governo, tenuto conto dell'ampiezza degli ambiti di intervento in esse delineati.

A titolo esemplificativo, si segnalano le direttive sulla sicurezza degli impianti nucleari, sulla pianificazione dello spazio marittimo, sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, sul sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale, sullo scambio obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Con riferimento alla copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, si osserva che il disegno di legge in esame non richiama espressamente il meccanismo di finanziamento già presente in precedenti leggi comunitarie ed attualmente disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 234/2012. In base a tali disposizioni, gli oneri per le prestazioni e i controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Si ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), una nota governativa aveva chiarito<sup>7</sup> che - anche in assenza di un esplicito richiamo alle predette norme - il meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli previsto dalla legge 234/2012 doveva intendersi confermato. Si segnala pertanto l'opportunità - al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni titolari delle funzioni di attuazione e

---

<sup>7</sup> Nota MEF-RGS del 25 luglio 2013.

di controllo - di acquisire un'analoga conferma anche con riferimento al disegno di legge in esame.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, il comma 4 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. La norma prevede, altresì, che qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**Al riguardo**, si osserva che l'articolo 1, comma 4, come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento presentato in prima lettura al Senato, riproduce la consueta norma contenuta tra i criteri generali previsti per l'esercizio della delega legislativa nelle più recenti leggi comunitarie. Anche in tali ultime occasioni non era, infatti, stato previsto un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In precedenza fino al 2006, i disegni di legge comunitaria recavano, invece, un limite massimo di ricorso al predetto Fondo, stabilito in 50 milioni di euro.

## ARTICOLO 2

### Violazioni delle disposizioni sulla concorrenza

**La norma**, introdotta dal Senato, detta specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/104/CE, recante una disciplina volta a garantire il risarcimento di un danno derivante dalla violazione delle norme europee sulla concorrenza.

Tra i suddetti principi rientrano:

- la previsione di opportune modifiche della legge 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) necessarie a consentire l'applicazione, in relazione a uno stesso caso, degli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento della UE nonché degli artt. 2 e 3 della legge 287/1990 in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante [comma 1, lett. a)];
- l'applicazione delle norme di attuazione della direttiva 2014/104/UE anche alle azioni collettive dei consumatori [comma 1, lett. c)];
- la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (cd. tribunali delle imprese), concentrando le controversie per le violazioni in materia di concorrenza presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in base al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale [comma 1, lett. d)];

La norma stabilisce infine che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disciplina in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica** non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell'esame presso Senato.

**Nulla da osservare** al riguardo, nel presupposto che la concentrazione delle controversie per violazioni in materia di concorrenza presso un numero limitato di uffici giudiziari [co. 1, lett. d)] sia realizzata senza determinare costi aggiuntivi connessi ad aggravii per le strutture interessate.

## ARTICOLO 4

### Vigilanza prudenziale degli enti creditizi

**La norma** delega il Governo ad emanare le norme occorrenti all'adeguamento della disciplina nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. A tal fine sono dettati i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia<sup>8</sup>, le modifiche e le integrazioni necessarie per assicurarne la coerenza con il regolamento;
- b) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal citato Testo unico con quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento UE, relativo al potere sanzionatorio della BCE;
- c) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Si prevede, infine, che dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, precisa che il regolamento europeo è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di norme di trasposizione e il provvedimento proposto mira solo a consentire modifiche formali della normativa vigente al fine di tener conto della nuova ripartizione di compiti tra la BCE e la Banca d'Italia.

La RT aggiunge che il provvedimento non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Nulla da osservare** al riguardo per i profili di quantificazione.

---

<sup>8</sup> Di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

## ARTICOLO 5

### **Obblighi in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati**

**La norma** reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati.

Tra gli specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, vengono previsti: l'attribuzione di competenze e poteri di vigilanza alla CONSOB; l'innalzamento della soglia minima per l'attivazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti; l'attribuzione alla CONSOB del potere di disporre obblighi di pubblicazione, per gli emittenti strumenti finanziari, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali.

Dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che le modifiche legislative da apportare in attuazione della direttiva 2013/50/UE non comportano effetti diretti per la finanza pubblica. Esse, infatti, non riguardano disposizioni di carattere fiscale, ma hanno natura di coordinamento normativo e sono prevalentemente indirizzate al quadro regolatorio generale, con particolare riferimento ad aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. La RT afferma, pertanto, che il provvedimento ha connotati di neutralità finanziaria.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

## ARTICOLO 6

### **Tabacco e prodotti correlati**

**La norma**, introdotta dal Senato, delega il Governo al recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

La norma stabilisce che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

**Nulla da osservare** al riguardo per i profili di quantificazione.

## ARTICOLO 7

### Sistemi di garanzia dei depositi

**La norma** prevede che il Governo nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi<sup>9</sup>, sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti principi e criteri direttivi specifici (comma 1):

- apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia<sup>10</sup>, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario (lett. a);
- prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia (lett. b);
- individuare nella Banca d'Italia l'autorità amministrativa competente (lett. c);
- definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti (lett. d);
- determinare le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti, prevedendo in particolare: che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva; che le posizioni debitorie

---

<sup>9</sup> I sistemi di garanzia dei depositi (SGD) sono meccanismi nazionali – finanziati dagli enti creditizi – tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all'esito di una decisione delle autorità competenti o dell'autorità giudiziaria. La direttiva prevede che i sistemi si dotino di risorse commisurate ai depositi protetti; a tal fine, è previsto l'obbligo a carico degli intermediari di versare contributi su base periodica.

<sup>10</sup> Di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile; di limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi (lett. e);

- determinare: le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi; le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi; la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea; le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea (lett. e).

Si dispone, infine, che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, precisa che il sistema di garanzia dei depositi delineato dalla direttiva prevede che questo sia finanziato dalle banche tramite contribuzioni annuali. La RT afferma quindi che le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti per la finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. La RT afferma, pertanto, che il provvedimento ha connotati di neutralità finanziaria.

**Al riguardo** si evidenzia che l'attuazione della direttiva in esame non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.

Per una più compiuta valutazione della normativa da introdurre, sarebbero peraltro utile acquisire ulteriori elementi in merito ad alcuni criteri di delega previsti, con particolare riferimento al criterio di cui al comma 1, lett. d), relativo alla definizione di modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti.

## **ARTICOLO 8**

### **Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento**

**La norma** delega il Governo a recepire, nell'ordinamento interno, la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Tra i principi e i criteri direttivi individuati dalle norme in esame si prevede che le norme sul *bail-in*, ossia del meccanismo di forzata svalutazione delle azioni e del debito di un ente creditizio soggetto a risoluzione, si applichino a partire dal 2016; si

precisa che l'attivazione di tali poteri dovrà avvenire valutando inoltre l'opportunità di stabilire modalità applicative del *bail-in* coerenti con la forma societaria cooperativa.

Si dispone la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche.

L'attuazione della delega dovrà prevedere anche una disciplina secondaria nella materia oggetto di recepimento, da adottarsi secondo le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea (ABE) in attuazione della direttiva 2014/59/UE.

Si prevede l'estensione delle vigenti norme in tema di responsabilità dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell'esercizio dell'attività di controllo anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento, con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure previste dalle norme europee.

La delega dovrà provvedere, inoltre, anche al recepimento della disciplina sanzionatoria, secondo specifiche indicazioni su modalità, termini e parametri di individuazione delle sanzioni pecuniarie. Sono dettati anche i principi per l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione delle crisi bancarie, definendo, in particolare, le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono e determinando le modalità di amministrazione dei fondi e la struttura deputata alla loro gestione.

Si prevedono infine adeguate forme di coordinamento tra l'Autorità di risoluzione (Banca d'Italia) e l'IVASS ai fini dell'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione mista.

Si dispone, infine, che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti per la finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitivi di regimi giuridici vigenti. La RT afferma, pertanto, che il provvedimento ha connotati di neutralità finanziaria.

**Al riguardo** non si formulano osservazioni atteso che le disposizioni in esame non appaiono avere effetti diretti sulla finanza pubblica.

## ARTICOLO 9

### Mercati degli strumenti finanziari

**La norma** delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (MIFIR), sulla base di specifici principi e criteri direttivi, fra i quali (comma 1):

- l'adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova disciplina europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari mediante l'aggiornamento del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 – TUF) (lett. a));
- l'attribuzione dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori alle Autorità di settore (Banca d'Italia e Consob), per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla cooperazione e allo scambio di informazioni con le autorità competenti della UE, degli altri Stati membri e degli Stati extra UE;
- la modifica della disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di intermediazione mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione (lett. i));
- l'introduzione delle opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni del citato testo unico, in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatorio, della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. Si precisa, inoltre, che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né minori entrate contributive per la CONSOB (lett. o));
- attuazione dell'articolo 75 della direttiva 2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal d.lgs. n. n. 58/1998 ed assicurando il coordinamento con le altre disposizioni sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3<sup>11</sup>, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime (lett. t)).

---

<sup>11</sup> Si tratta del sistema di finanziamento CONSOB con particolare riferimento all'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

Si dispone, infine, che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti per la finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitivi di regimi giuridici vigenti. La RT afferma, pertanto, che il provvedimento ha connotati di neutralità finanziaria.

La RT aggiunge che il finanziamento della Consob, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori di mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto. Inoltre, con riferimento all'organismo previsto dal comma 1 lett. o), la RT afferma che lo stesso si finanzia con il contributo dei soggetti vigilati, come attualmente avviene per l'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (APF), ai sensi dell'articolo 31 del TUF.

**Al riguardo** pur tenendo conto di quanto precisato dalla RT, con riferimento all'organismo previsto dal comma 1, lett. o), andrebbe confermato che tutte le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dello stesso possano essere effettivamente coperte mediante le contribuzioni dei soggetti vigilati, assicurando anche l'allineamento temporale tra le predette spese e il gettito delle contribuzioni.

Con riferimento alla risoluzione extragiudiziale per i reclami dei consumatori di cui al comma 1, lett. t), tenuto conto che la disposizione prevede espressamente che le relative spese siano a carico della Consob, soggetto non appartenente al comparto della p.a., non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le predette spese possano essere sostenute dalla CONSOB nell'ambito del proprio sistema di autofinanziamento.

In merito ad eventuali effetti finanziari indiretti connessi al regime di contribuzione alla CONSOB, si rinvia a quanto segnalato con riferimento all'art.13.

## ARTICOLO 10

### Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo a adottare le norme necessarie per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri specifici (comma 1):

- apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva in esame;
- prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze;
- apportare modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel TUF, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva in esame con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;
- adottare, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dal testo, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla direttiva, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

Si dispone, infine, che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

**Al riguardo** non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

## ARTICOLO 11

### Sanzioni penali in caso di abusi di mercato

**La norma**, introdotta al Senato, delega il Governo a dare attuazione alla nuova disciplina UE sugli abusi di mercato<sup>12</sup> anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.

---

<sup>12</sup> Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (direttiva abusi di mercato).

In particolare, tra i principi e criteri direttivi si prevede:

- la designazione della CONSOB quale autorità competente in tale ambito, con poteri di vigilanza e di indagine e relativi poteri sanzionatori rivedendo i minimi edittali delle sanzioni in modo tale da assicurarne l'adeguatezza (comma 1, lett. *b*), *e*), *f*));
- la modifica delle disposizioni legislative in materia in modo da assicurare la cooperazione e scambi di informazioni tra l'Autorità nazionale e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA (lett. *d*));
- di valutare l'opportunità di prevedere la concessione di incentivi finanziari a coloro che offrono informazioni pertinenti riguardo a potenziali violazioni del regolamento (comma 1, lett. *o*)).

La norma dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Autorità interessata provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La relazione tecnica** non considera la norma che è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato.

**Al riguardo**, in merito alla disposizione di cui alla lett. *o*), che prevede la possibilità di concedere incentivi finanziari, andrebbe precisata la portata di tali benefici e i relativi effetti per la finanza pubblica, precisando altresì le risorse con cui farvi fronte.

In merito ad eventuali effetti finanziari indiretti, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 13.

## **ARTICOLO 12**

### **Regolamento titoli nell'UE**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo a adottare le norme necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, sugli strumenti derivati OTC (*Over The Counter*), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri specifici (comma 1):

- apportare al TUF (Testo unico intermediazione finanziaria) le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento dei provvedimenti in esame;
- designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorità competenti, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni e individuando la CONSOB quale autorità responsabile della cooperazione nonché quale autorità competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte del depositario centrale di titoli e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il relativo esito;
- apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel TUF affinché la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni e le altre misure amministrative previste;
- consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative;
- adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di post trading, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

Si dispone, infine, che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dalle norme in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (comma 2).

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

**Nulla da osservare**, al riguardo per i profili di quantificazione.

### **ARTICOLO 13**

#### **Documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati**

**La norma**, introdotta al Senato, reca una delega al Governo per l'adozione di norme volte ad adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti informativi di

accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - PRIIPs*)<sup>13</sup>.

Tra i principi ed i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega<sup>14</sup> vengono individuati, tra gli altri, i seguenti:

- designazione, in relazione alle rispettive competenze, della CONSOB e dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quali autorità competenti in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il predetto regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti. (comma 1, lett. b);
- attribuzione alla CONSOB e all'IVASS dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento e il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati (comma 1, lett. c);
- notifica del documento contenente le informazioni chiave *ex ante* dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati nel territorio italiano (comma 1, lett. d);
- introduzione di sanzioni amministrative e delle altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento stesso, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze tra le autorità di vigilanza (comma 1, lett. e).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, non considera la norma.

**Al riguardo** non si formulano osservazioni in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento con specifico riferimento ai nuovi compiti di vigilanza e indagine assegnati all'IVASS e alla CONSOB dall'articolo in esame. Infatti, detti Istituti non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA. Inoltre, la quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell'IVASS e della CONSOB è costituita dai contributi a carico dei

---

<sup>13</sup> Il contenuto del regolamento (UE) n. 1286/2014 definisce *packaged retail and insurance-based investment products - PRIIPs* i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali l'importo dovuto all'investitore è soggetto a fluttuazioni, a causa dell'esposizione ai valori di riferimento, o soggetto al rendimento di una o più attività che non sono acquistate direttamente dall'investitore al dettaglio (articolo 4 del regolamento).

<sup>14</sup> Nel dare attuazione alla delega in riferimento il Governo dovrà attenersi anche ai principi ed ai criteri direttivi generali individuati dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.

soggetti vigilati, che vengono stabiliti anno per anno tenendo conto dei rispettivi fabbisogni<sup>15</sup>.

Riguardo ad eventuali effetti finanziari di carattere indiretto, si osserva che le relazioni allegate al testo fanno riferimento ad un incremento dei compiti dell'IVASS e della CONSOB, i quali potranno provvedere a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate. Sarebbe utile in proposito una valutazione del Governo circa gli eventuali effetti derivanti da un incremento di tali contributi, che potrebbe tradursi in maggiori costi deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di dette imprese.

## ARTICOLO 14

### Valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

La norma delega il Governo a adottare norme per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati. La norma è finalizzata a semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi a carattere ambientale, rafforzando al contempo la qualità della procedura di VIA nel quadro dei principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*).

Tra i principi ed i criteri direttivi specifici indicati dal testo per l'esercizio della delega vengono individuati, tra gli altri, i seguenti:

- revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni [comma 1, lett. c)];
- destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative a finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso

---

<sup>15</sup>Le restanti entrate sono formate, principalmente, da interessi attivi sui depositi bancari e dai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale.

Con riferimento all'IVASS, si ricorda che il Codice delle assicurazioni private (CAP) disciplina l'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari. Il DL 95/2012 – con il quale l'IVASS è stato istituito – ha stabilito il mantenimento in capo all'Istituto dei contributi di vigilanza annuali previsti dal CAP. Ai sensi di detta disciplina, l'Istituto propone annualmente, nell'ambito del proprio bilancio di previsione, un determinato ammontare di contributi di vigilanza, calcolato tenendo conto di specifici oneri amministrativi. Sulla base di tale fabbisogno indicato dall'ente, il MEF provvede a determinare con apposito decreto l'entità del contributo e le relative modalità di versamento. L'ultimo decreto adottato dal MEF per la determinazione dei contributi dovuti dagli intermediari all'IVASS riguarda l'anno 2014 (DM 6 agosto 2014).

Per quanto riguarda la CONSOB le risorse necessarie al mantenimento e funzionamento dell'Istituto provengono dal mercato attraverso i contributi di vigilanza versati dagli organismi e dagli operatori del mercato ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge n. 724/1994, in base al quale la CONSOB determina per ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza mediante deliberazioni rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

di incidenti o calamità naturali, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lett. *d*]).

La clausola di invarianza finanziaria è stata introdotta nel testo dal Senato, così come – in una fase successiva dell'esame presso il Senato – la finalità della protezione sanitaria della popolazione.

La **relazione tecnica** - riferita al testo originario del provvedimento - non considera la norma.

**Al riguardo**, posto che la norma, ai fini dell'attuazione della direttiva 2014/52/UE, prevede una revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale finalizzata sia alla razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi sia al loro rafforzamento qualitativo, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano far fronte a tale revisione senza oneri per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 1, lettera *d*), che destina i proventi di sanzioni al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e alla protezione sanitaria della popolazione, andrebbero acquisiti chiarimenti volti a definire la possibile entità del gettito aggiuntivo da destinare alle predette finalità, di cui viene previsto un potenziamento. In particolare andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'idoneità delle risorse in questione, il cui ammontare presenta margini di incertezza, a finanziare attività che sembrano rivestire carattere di obbligatorietà. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di verificare l'effettività della previsione di invarianza finanziaria recata dalla norma.

## **ARTICOLO 15**

### **Sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano**

**La norma** delega il Governo a adottare norme per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente a sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Il Governo, in aggiunta al rispetto dei principi e criteri direttivi di carattere generale di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, è tenuto ad introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della suddetta direttiva, misure di protezione della popolazione più

rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci [comma 1, lett. a)].

Nel caso di esenzione dai controlli per alcune tipologie di acque indicate dalla predetta direttiva, viene previsto sia un obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli sia un obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti l'esecuzione di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive [comma 1, lett. b)]<sup>16</sup>.

La **relazione tecnica** riferita al testo originario del provvedimento non considera la norma.

Nel corso dell'esame in prima lettura, con riguardo alla norma in esame, è stato chiesto di chiarire<sup>17</sup> se sia possibile garantire uno *standard* più rigoroso nei riguardi delle sostanze radioattive nelle acque, ai sensi del comma 1, lett. a), senza prevedere adeguamenti infrastrutturali. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, potrebbero prodursi, infatti, effetti onerosi con riflessi sui saldi di finanza pubblica.

Il Governo, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha depositato in 5<sup>a</sup> Commissione una nota del Ministero della salute<sup>18</sup> nella quale viene evidenziato che la norma non richiede un adeguamento delle infrastrutture esistenti, quanto piuttosto una modifica delle procedure attuate dalle ASL nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. In particolare, è stato evidenziato che le disposizioni della nuova direttiva prevedono l'introduzione di un sistema strutturato di controllo della radioattività delle acque potabili (piano di monitoraggio) e che la previsione di misure più rigorose – a sensi del comma 1, lett. a) - non si riferisce allo *standard* di qualità delle acque, bensì alle frequenze minime dei controlli previste dalla direttiva, che risultano corredate da clausole di derogabilità molto ampie che potrebbero fortemente diminuire l'efficacia dei controlli medesimi. Non vi sarà quindi alcun impatto in termini di adeguamenti infrastrutturali ed il sistema dei controlli delle acque potabili, attualmente a carico delle ASL, per il tramite delle ARPA regionali, potrà avvenire - in adeguamento alla nuova direttiva - nella forma di una razionalizzazione dei piani di controllo già in essere, senza ulteriori oneri.

**Al riguardo**, pur prendendo atto di quanto evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, si ravvisa la necessità di acquisire elementi di valutazione al fine di individuare, sia pure in linea di massima, gli effetti finanziari potenzialmente ascrivibili

---

<sup>16</sup> Il comma 1, lett. b) è stato introdotto al Senato.

<sup>17</sup> Cfr.: 5<sup>a</sup> Commissione - Resoconto sommario n. 369 del 19 marzo 2015.

<sup>18</sup> Cfr. 5<sup>o</sup> Commissione – Resoconto sommario n. 370 del 24 marzo 2015

alla norma in esame. In particolare andrebbero forniti elementi volti ad escludere possibili costi aggiuntivi connessi agli adempimenti che saranno richiesti alle amministrazioni pubbliche (regioni, enti territoriali, ASL, ARPA, ministeri e amministrazioni centrali) soprattutto nel comparto sanitario ed ambientale, anche in considerazione del più elevato standard dei controlli desumibile dal testo e dalla nota tecnica sopra illustrata.

## **ARTICOLO 16**

### **Rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)**

**La norma**, introdotta dal Senato<sup>19</sup>, prevede un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. In particolare, viene prevista l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva medesima, di misure di protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata direttiva.

La **relazione tecnica** non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell'esame presso il Senato.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che gli adempimenti previsti dalla norma possano essere disposti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, appare utile acquisire una valutazione del Governo circa eventuali effetti conseguenti ad interventi di adeguamento della protezione dei lavoratori dai rischi in questione, a carico di soggetti appartenenti al comparto della P.A.

---

<sup>19</sup> Emendamento 9.01 del Relatore

## ARTICOLO 17

### Miele e prodotti apistici

**La norma**, introdotta dal Senato<sup>20</sup>, prevede che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE, che ha modificato, in parte, la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, il Governo debba tenere in considerazione, oltre a i principi ed ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lo specifico criterio finalizzato ad assicurare “norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore”.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

**Nulla da osservare** al riguardo per i profili di quantificazione.

## ARTICOLO 18

### Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro

**La norma**, delega il Governo ad adottare<sup>21</sup> i decreti legislativi di attuazione di una serie di decisioni quadro in materia di cooperazione europea nel settore giudiziario (comma 1).

In particolare, si tratta delle seguenti decisioni quadro:

- 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni (comma 1, lett. a);
- 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (comma 1, lett. b);
- 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (comma 1, lett. c);
- 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (comma 1, lett. d);
- 2009/299/GAI, volta a rinforzare i diritti processuali delle persone ed a promuovere l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (comma 1, lett. e);

---

<sup>20</sup> Emendamento 10.0.1

<sup>21</sup> I decreti legislativi sono adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e secondo le procedure di cui all'art. 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge n. 234/2012. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge n. 234/2012 (comma 2); sugli stessi è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (comma 3).

- 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare<sup>22</sup> (comma 1, lett. f):
- 2009/948/GAI, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (comma 1, lett. g).

Dall'attuazione del articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a), ai cui oneri, pai a 310.000 euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente 2015-2017, accantonamento relativo al Ministero della Giustizia (comma 4).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, con riguardo alla decisione quadro 2002/465/GAI [comma 1, lett. a)], in materia di costituzione e funzionamento di squadre investigative comuni, afferma che tale disciplina consente ai membri distaccati di presenziare al compimento di atti di indagine e precisa il regime di utilizzabilità delle informazioni raccolte in esito alla partecipazione ad una squadra investigativa comune.

Dal punto di vista finanziario, la RT rappresenta che, in questo come in altri casi simili, ogni Stato contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni. Trattandosi di spese meramente eventuali, viene ipotizzato, in linea di massima, che 1 magistrato e 2 ufficiali di polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra investigativa comune sovranazionale.

Le spese derivanti da ciascuna squadra investigativa sono rappresentate dalle seguenti voci, per una permanenza media di 15 giorni nell'ambito di Paesi europei.

(euro)

<b>Spese Squadra investigativa</b>	
<b>Spese viaggio</b>	
Biglietto aereo A/R [400 (Uff.P.G.) X 2 + 20 (Maggiorazione 5 % biglietti aerei)=420+420=840 Biglietto aereo A/R [400 (P.M) =400	1.240,00
<b>Spese alloggio in albergo</b>	
180 X 3 X 15 giorni	8.100,00
<b>Rimborso spese forfettario per 2 pasti giornalieri magistrato</b>	
80 X 15 giorni	1.200,00
<b>Spese indennità dio missione per 2 Uff. P.G. (*)</b>	
62X 2 Uff.P.G. X 15 giorni	1.860
<b>Totale spesa per una Squadra</b>	<b>12.400</b>

(\*) Diaria ridotta del 20 % rispetto all'importo dio 93,07 euro previsto mediamente per i viaggi nei paesi europei, e ridotta ulteriormente di 1/3.

<sup>22</sup> La summenzionata decisione quadro è stata inserita nell'elenco in riferimento durante l'esame in prima lettura al Senato.

La RT, afferma, che ipotizzando la costituzione di un numero massimo di 25 squadre investigative comuni all'anno si determina un onere complessivo pari ad **euro 310.000** (25 x 12.400 euro).

La decisione disciplina altresì sia il regime di responsabilità civile dei funzionari che partecipano alla squadra comune sia l'entrata in vigore della decisione quadro.

Con riferimento alla decisione 2003/577/GAI [comma 1, lett. b)], la RT evidenzia che questa attua il principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio emessi da una autorità giudiziaria di uno Stato membro da eseguirsi nel territorio di un altro Stato membro. In particolare viene disciplinato sia l'ambito di applicazione del reciproco riconoscimento, con riferimento al principio della doppia incriminazione tanto nello Stato di esecuzione che in quello di emissione, sia il procedimento secondo il quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione trasmette direttamente all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione il provvedimento da eseguire. Viene, in particolare, introdotta una disciplina generale comune agli Stati membri per ciò che riguarda i mezzi di impugnazione. Gli adempimenti connessi, di natura sostanzialmente procedimentale, rientrano nei compiti di istituto e pertanto possono essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla decisione quadro 2005/214/GAI [comma 1, lett. c)], in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte con decisione definitiva, la RT afferma che essa presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale, tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, infine, alla decisione quadro 2008/947/GAI [comma 1, lett. d)], in materia di reciproco riconoscimento delle sentenze, la RT evidenzia che la disciplina presenta elementi di sostanziale genericità e, comunque, di carattere procedimentale, che di per sé non danno luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Al riguardo**, in merito alla norma di cui al comma 1, lett. a) (istituzione di squadre investigative comuni), si evidenzia che il relativo onere appare limitato all'entità della spesa autorizzata (310.000 euro a decorrere dal 2015). Andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'effettiva riconducibilità entro un limite massimo di spesa delle attività in questione, che sembrano assumere carattere obbligatorio in attuazione di una decisione quadro.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, (comma 4) si segnala che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio triennale 2015-2017, del quale è previsto l'utilizzo, in misura pari a 310 mila euro a decorrere dall'anno 2015, per la copertura degli oneri connessi all'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla costituzione e al funzionamento di squadre investigative comuni, reca le necessarie disponibilità, sebbene priva di un'apposita voce programmatica. Con riferimento alla formulazione della norma, si ritiene che i citati oneri, decorrenti dal 2015, debbano essere intesi come annuali, pur in mancanza di un'espressa indicazione al riguardo nel testo del provvedimento. Sul punto è opportuna una conferma da parte del Governo.

## **ARTICOLO 19**

### **Scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale**

**La norma**, introdotta dal Senato<sup>23</sup>, delega il Governo ad attuare la decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (comma 1).

La delega è esercitata sulla base, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- prevedere che l'autorità centrale da designare in attuazione della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia (comma 1, lett. b);
- prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana (comma 1, lett.c);
- prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle condanne, nonché nel rispondere a tali richieste, si adoperi la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati (comma 1, lett. m).

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

---

<sup>23</sup> Em. 17.0.300 (Governo)

La **relazione tecnica**, riferita al testo dell'emendamento governativo approvato dal Senato con cui la norma in esame è stata introdotta<sup>24</sup>, afferma che scopo della decisione non è l'armonizzazione dei sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri, in quanto gli stessi non sono obbligati ad apportare modifiche al sistema interno di casellario per ciò che concerne l'uso delle informazioni per scopo interno.

La RT precisa che la decisione quadro è finalizzata a migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne, ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna, nonché sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico di cittadini dell'UE.

Ulteriore obbligo imposto allo Stato membro di condanna è quello di trasmettere agli Stati membri di cittadinanza le informazioni relative alle condanne pronunciate nei confronti dei loro cittadini, unitamente all'obbligo di conservare le informazioni trasmesse presso gli Stati membri di cittadinanza, onde garantire una risposta completa alle richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri.

Da quanto sopra esposto, trattandosi di attività che rientrano negli ordinari compiti istituzionali svolti dall'Amministrazione della giustizia, discende che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi fare fronte ai suddetti adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT indica i capitoli di bilancio del Ministero della giustizia su cui gravano le spese per gli adempimenti connessi allo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie di altri paesi: si tratta del capitolo 1380 (Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzione di Accordi e Convenzioni Internazionali), che reca per il 2015 uno stanziamento di euro 183.790, e del capitolo 1360 (Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili, ecc.), che reca per il 2015 uno stanziamento di euro 470.360.847.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che - come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica - gli adempimenti previsti dalla disciplina in esame per le amministrazioni pubbliche interessate (innanzitutto l'Amministrazione della giustizia) possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>24</sup> Relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

## ARTICOLO 20

### Decisione quadro sul Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)

**La norma**, introdotta dal Senato<sup>25</sup>, delega il Governo ad attuare la decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) (comma 1).

La delega è esercitata sulla base, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

- introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (comma 1, lett. a);
- prevedere che la responsabilità della gestione del sistema informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata all'autorità centrale istituita presso il Ministero della giustizia (comma 1, lett. b);
- prevedere specifici formati di trasmissione delle informazioni (comma 1, lett.c).

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La **relazione tecnica**<sup>26</sup>, riferita al testo dell'emendamento governativo approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame, afferma che l'Ufficio del Casellario italiano ha già realizzato l'interconnessione con il sistema ECRIS, scambiando informazioni con tutti i Paesi membri tecnicamente in grado di dialogare, nel quadro della normativa attualmente vigente. La RT precisa inoltre che ogni Stato membro interessato è direttamente responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano e ricevono le informazioni estratte dai casellari giudiziari.

La RT precisa, altresì, che con la decisione quadro n. 2009/316/GAI si mira a costruire e sviluppare il Sistema Europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) quale strumento informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne penali. L'autorità giudiziaria di ogni Stato membro potrà così conoscere, con una semplice richiesta al casellario di nazionalità, i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all'intero ambito comunitario. La RT precisa, inoltre, che la decisione quadro individua le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inserite, i criteri per l'inserimento, le autorità abilitate ad accedere ai dati nonché le altre norme specifiche di protezione dei dati personali.

La RT afferma che dall'attuazione della presente decisione quadro non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>25</sup> Em. 17.0.301 (Governo)

<sup>26</sup> Relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La RT, infine, indica i capitoli di bilancio su cui gravano ordinariamente le spese per gli adempimenti di natura tecnico/informatica connessi alla gestione e allo sviluppo del casellario: capitolo 1350 (Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo); capitolo 7203 (Spese per lo sviluppo del sistema informativo, ecc.) che reca per l'anno 2015 uno stanziamento di euro 12.654.995.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che - come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica - gli adempimenti necessari per lo sviluppo dell'interconnessione del casellario giudiziale italiano con Sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziali, secondo le modalità e i criteri tecnici individuati dalla decisione quadro in esame, vengano effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In proposito appare utile una conferma, con particolare riferimento alla gestione e all'aggiornamento del *software* di interconnessione.

## **ARTICOLO 21**

### **Decisione quadro sulla “recidiva europea”**

**La norma**, introdotta dal Senato<sup>27</sup>, delega il Governo ad attuare la decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (c.d. recidiva europea) (comma 1).

La delega è esercitata sulla base, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- prevedere che, nel corso di un procedimento penale, siano prese in considerazione le precedenti decisioni definitive di condanna pronunciate da autorità giurisdizionali di altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli per i quali si procede, nella misura in cui siano a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che siano attribuiti a queste effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale (comma 1, lett. b);
- escludere che la presa in considerazione delle decisioni di condanna di cui alla lett. b) possa interferire con tali decisioni, comportandone la revoca o il riesame, o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia (comma 1, lett.c).

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai necessari

---

<sup>27</sup> Em. 17.0.302 (Governo)

adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La **relazione tecnica**<sup>28</sup>, riferita al testo dell'emendamento governativo approvato al Senato che ha introdotto la norma, afferma che le attività necessarie per dare attuazione alla decisione quadro rientrano nei normali compiti istituzionali svolti dalla competente amministrazione. Dalle stesse, quindi, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'amministrazione potrà far fronte agli adempimenti richiesti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT precisa che in base alla decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla c.d. recidiva europea, ciascuno Stato membro dovrà assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale. Di conseguenza le condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell'accertamento di un reato, dovranno essere prese in considerazione dall'autorità giudiziaria italiana, ad esempio nell'ambito di un giudizio di pericolosità sociale o per la contestazione della recidiva o per la valutazione sulla personalità dell'imputato. Con la presente decisione quadro la circolazione delle informazioni sul *curriculum* criminale dell'imputato trova suo naturale sbocco nella loro utilizzazione processuale nell'ambito di un nuovo procedimento avviato in Stati membri diversi da quello in cui è stata pronunciata la condanna. Di fondamentale importanza è la circostanza che il presente intervento normativo tende a statuire la piena equiparazione tra la decisione emessa in altro Stato dell'Unione e la decisione nazionale in occasione della apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che - come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica - lo scambio di informazioni con autorità giurisdizionali di altri Stati membri dell'UE in merito a decisioni di condanna dalle stesse adottate avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>28</sup> Relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.